

CONSIGLIO D'EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE

LAUTSI c. ITALIA
(Ricorso n° 30814/06)

SENTENZA

STRASBURGO

3 novembre 2009

Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite dall'articolo 44 § 2 della Convenzioni. Potrà subire modifiche di forma.

Nella causa Lautsi c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:

Françoise Tulkens, *presidente*,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, *giudici*,

e da Sally Dollé, *cancelliere di sezione*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 13 ottobre 2009,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. Il caso trae origine da un ricorso (n° 30814/06) diretto contro la Repubblica italiana e con il quale una cittadina di questo Stato, la signora Soile Lautsi (“la ricorrente”), il 27 luglio 2006 ha adito, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”), la Corte. La ricorrente agisce in suo nome e in nome dei suoi due figli, Dataico e Sami Albertin.

2. La ricorrente è rappresentata dall’avv. N. Paoletti, del foro di Roma. Il governo italiano (“il Governo”) è rappresentato da E. Spatafora e dal suo coagente aggiunto N. Lettieri.

3. La ricorrente sosteneva che l’esposizione della croce nelle aule della scuola pubblica frequentata dai suoi figli rappresentava un’ingerenza incompatibile con la libertà di convinzione e di religione e con il diritto ad un’educazione e ad un insegnamento conformi alle sue convinzioni religiose e filosofiche.

4. Il 1° luglio 2008, la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Avvalendosi delle disposizioni dell’articolo 29 § 3 della Convenzione, la Corte ha deciso che avrebbe esaminato contestualmente ricevibilità e merito del ricorso.

5. Sia la ricorrente che il Governo hanno presentato osservazioni scritte sul merito della causa (articolo 59 § 1 del regolamento).

FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

6. La ricorrente risiede ad Abano Terme ed ha due figli, Dataico e Sami Albertin. Questi ultimi, rispettivamente di undici e tredici anni, nel 2001-2002 frequentarono la scuola pubblica “*Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre*” di Abano Terme.

7. Tutte le aule scolastiche avevano un crocifisso, circostanza che la ricorrente riteneva contraria al principio di laicità secondo cui ella desiderava educare i suoi figli. La ricorrente sollevò il problema nel corso di una riunione del consiglio di istituto organizzata il 22 aprile 2002 dalla scuola e sostenne che, secondo la Corte di cassazione (sentenza n° 4273 del 1° marzo 2000), la presenza di un crocifisso nelle aule in cui si sarebbe votato per le elezioni politiche era già stata dichiarata contraria al principio di laicità dello Stato.

8. Il 27 maggio 2002, la direzione della scuola decise di lasciare il crocifisso nelle aule scolastiche.

9. Il 23 luglio 2002, la ricorrente impugnò questa decisione dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Veneto. Fondandosi sugli articoli 3 e 19 della Costituzione italiana e sull'articolo 9 della Convenzione, la ricorrente sostenne la violazione del principio di laicità. Ella denunciò, inoltre, la violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione), chiedendo al tribunale di sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale.

10. Il 3 ottobre 2007, il ministero della Pubblica istruzione adottò la direttiva n° 2666 che raccomandava ai dirigenti scolastici di esporre il crocifisso. Lo stesso Ministero si costituì parte civile nel procedimento e sostenne che la situazione criticata si basava sull'articolo 118 del regio decreto n° 965 del 30 aprile 1924 e sull'articolo 119 del regio decreto n° 1297 del 26 aprile 1928 (disposizioni anteriori alla Costituzione ed agli accordi tra Italia e Santa Sede).

11. Il 14 gennaio 2004, il tribunale amministrativo di Venezia, tenuto conto del principio di laicità (articoli 2, 3, 7, 8, 9, 19 e 20 della Costituzione), considerò non manifestamente infondata la questione di costituzionalità e la rimise pertanto all'esame della Corte costituzionale. Inoltre, vista la libertà di insegnamento e l'obbligo scolastico, la presenza del crocifisso era imposta agli studenti, ai genitori degli studenti ed agli insegnanti stessi e favoriva la religione cristiana rispetto ad altre religioni. La ricorrente si costituì come parte nella procedura dinnanzi alla Corte costituzionale. Il Governo sostenne che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche era un "fatto naturale", in quanto il crocifisso non era soltanto un simbolo religioso, ma anche il "simbolo della Chiesa cattolica", che era l'unica Chiesa citata nella Costituzione (articolo 7). Occorreva dunque considerare che il crocifisso era un simbolo dello Stato italiano.

12. Con l'ordinanza n° 389 del 15 dicembre 2004, la Corte costituzionale si dichiarò incompetente, giacché le norme impuginate non erano contenute in una legge, bensì in regolamenti, e dunque erano prive di forza di legge (vedi *infra*, paragrafo 26).

13. La procedura dinnanzi al tribunale amministrativo riprese. Con la sentenza n° 1110 del 17 marzo 2005, il tribunale amministrativo rigettò il ricorso della ricorrente, ritenendo che il crocifisso fosse al tempo stesso il simbolo della storia e della cultura italiane, e di conseguenza dell'identità italiana, e il simbolo dei principi di uguaglianza, di libertà e di tolleranza nonché della laicità dello Stato.

14. La ricorrente propose ricorso innanzi al Consiglio di Stato.

15. Con sentenza del 13 febbraio 2006, il Consiglio di Stato respinse il ricorso, ritenendo che la croce fosse diventata uno dei valori laici della Costituzione italiana e che rappresentasse i valori della vita civile.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI RILEVANTI

16. L'obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche risale ad un'epoca anteriore all'unità d'Italia. Effettivamente, secondo l'articolo 140 del regio decreto n° 4336 del 15 settembre 1860 del Regno di Piemonte e Sardegna *“ogni scuola dovrà senza difetto essere fornita (...) di un crocifisso”*.

17. Nel 1861, anno di nascita dello Stato italiano, lo Statuto del Regno di Piemonte e Sardegna divenne lo Statuto italiano. Esso stabiliva che *“la Religione Cattolica apostolica e Romana [era] la sola Religione dello Stato. Gli altri culti esistenti [erano] tollerati conformemente alle leggi”*.

18. La presa di Roma da parte dell'esercito italiano, il 20 settembre 1870, a seguito della quale Roma fu annessa e proclamata capitale del nuovo Regno d'Italia, provocò una crisi delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa cattolica. Con la legge 13 maggio 1871, n. 214 lo Stato italiano regolamentò unilateralmente le relazioni con la Chiesa ed accordò al Papa un certo numero di privilegi per il regolare svolgimento dell'attività religiosa.

19. Con l'avvento del fascismo, lo Stato adottò una serie di circolari finalizzate a far rispettare l'obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche.

La circolare del ministero della Pubblica Istruzione del 22 novembre 1922, n. 68, stabiliva: *“In questi ultimi anni, in molte scuole primarie del Regno l'immagine di Cristo ed il ritratto del Re sono stati tolti. Ciò costituisce una violazione manifesta e non tollerabile di una disposizione regolamentare e soprattutto una lesione alla religione dominante dello Stato così come all'unità della nazione. Intimiamo allora a tutte le amministrazioni comunali del Regno l'ordine di ristabilire nelle scuole che ne siano sprovviste i due simboli sacri della fede e del sentimento nazionale.”*

La circolare del ministero della Pubblica Istruzione del 26 maggio 1926, n. 2134-1867, stabiliva: *“Il simbolo della nostra religione, sacro tanto per la fede quanto per il sentimento nazionale, esorta e ispira la gioventù studiosa che nelle università e negli altri istituti superiori affina il suo spirito e la sua intelligenza in previsione delle alte cariche alle quali è destinata”*.

20. L'articolo 118 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 (Regolamento interno degli istituti d'istruzione secondari del Regno) è così formulato: *“Ogni scuola deve avere la bandiera nazionale, ogni aula il crocifisso e il ritratto del Re”*.

L'articolo 119 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (approvazione di regolamento generale dei servizi d'insegnamento elementare) stabiliva che il crocifisso faceva parte de *“le attrezzature e i materiali necessari alle aule delle scuole”*.

Le giurisdizioni nazionali hanno considerato che queste due disposizioni fossero ancora in vigore ed applicabili al caso di specie.

21. I Patti Lateranensi, firmati l'11 febbraio 1929, segnarono la “Conciliazione” tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Il cattolicesimo fu confermato come la religione ufficiale dello Stato italiano. L'articolo 1 del Trattato era così formulato: *«L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione*

dello Stato».

22. Nel 1948, lo Stato italiano adottò la sua Costituzione repubblicana.

L'articolo 7 della Costituzione riconosceva esplicitamente che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi e le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

L'articolo 8 dispone che le confessioni religiose diverse da quella cattolica *“hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano”*. I rapporti tra lo Stato e queste altre confessioni *“sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”*.

23. La religione cattolica ha cambiato statuto in seguito alla ratifica, con la legge n° 121 del 25 marzo 1985, della prima disposizione del protocollo addizionale al nuovo Concordato con il Vaticano del 18 febbraio 1984, che modificava i Patti Lateranensi del 1929. Secondo questa disposizione, il principio, proclamato in origine nei Patti Lateranensi, per il quale la religione cattolica era la sola religione dello Stato italiano era considerato non più in vigore.

24. Nella sentenza n. 508 del 20 novembre 2000, la Corte costituzionale italiana ha riassunto la sua giurisprudenza affermando che dai principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (articolo 3 della Costituzione) e di pari libertà di tutte le religioni innanzi alla legge (articolo 8) discende di fatto che l'atteggiamento dello Stato deve essere caratterizzato dall'equidistanza e dall'imparzialità, senza attribuire importanza al numero di aderenti all'una o all'altra confessione religiosa (vedi sentenze n. 925/88; 440/95; 329/97) o all'ampiezza delle reazioni sociali alla violazione dei diritti dell'una o dell'altra (vedi sentenza n. 329/97). L'uguale protezione della coscienza di ogni persona che aderisce ad una religione è indipendente dalla religione scelta (vedi sentenza n. 440/95), e ciò non è in contraddizione con la possibilità di una diversa regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le varie religioni ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione. Tale posizione di equidistanza e di imparzialità è il riflesso del principio di laicità che la Corte costituzionale ha tratto dalle norme della Costituzione e che ha natura di “principio supremo” (vedi sentenze n. 203/89; 259/90; 195/93; 329/97), che caratterizza lo Stato in senso pluralista. Credenze, culture e tradizioni diverse devono vivere insieme nell'uguaglianza e nella libertà (vedi sentenze n. 440/95).

25. Nella sentenza n. 203 del 1989, la Corte costituzionale ha esaminato la questione del carattere non obbligatorio dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. In quell'occasione essa ha affermato che la Costituzione conteneva il principio di laicità (articoli 2, 3, 7, 8, 9, 19 e 20) e che il carattere confessionale dello Stato era stato esplicitamente abbandonato nel 1985, in virtù del Protocollo addizionale ai nuovi accordi con la Santa Sede.

26. La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull'obbligo di esporre il crocifisso nelle scuole pubbliche, ha adottato l'ordinanza n. 389 del 15 dicembre 2004 (vedi *supra*, paragrafo 12). Senza deliberare sul merito, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata poiché riguardava norme di rango regolamentare, prive di forza di legge, che di conseguenza sfuggivano alla sua competenza.

DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO N° 1 ESAMINATO CONGIUNTAMENTE ALL'ARTICOLO 9 DELLA CONVENZIONE

27. La ricorrente sostiene, in nome suo e dei suoi figli, che l'esposizione della croce nella scuola pubblica frequentata da questi ultimi ha costituito un'ingerenza incompatibile con il suo diritto di garantire loro una educazione ed un insegnamento conformi alle sue convinzioni religiose e filosofiche ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo n. 1, disposizione che è formulata come segue:

« Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche ».

D'altro canto, la ricorrente sostiene che l'esposizione della croce ha parimenti leso la sua libertà di credo e di religione tutelata dall'articolo 9 della Convenzione, secondo cui:

« 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.»

28. Il Governo contesta questa tesi.

A. Sulla ricevibilità

29. La Corte constata che i motivi di ricorso formulati dalla ricorrente non sono manifestamente infondati ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa rileva peraltro che non contrastano con nessun altro motivo di irricevibilità. È quindi possibile dichiararli ricevibili.

B. Sul merito

1. Argomenti delle parti

a) La ricorrente

30. La ricorrente ha ricostruito la storia delle disposizioni rilevanti. Ella osserva che l'esposizione del crocifisso si basa, secondo le giurisdizioni nazionali, su disposizioni del 1924 e del 1928 che sono considerate tuttora in vigore, per quanto anteriori alla Costituzione italiana, agli accordi del 1984 con la Santa Sede ed al protocollo

addizionale a questi ultimi. Ora, le disposizioni controverse sfuggono al controllo di costituzionalità, in quanto la Corte costituzionale non avrebbe potuto pronunciarsi sulla loro compatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano in ragione della loro natura regolamentare.

Le disposizioni in questione sono l'eredità di una concezione confessionale dello Stato che oggi si scontra con il dovere di laicità di quest'ultimo e ignora i diritti tutelati dalla Convenzione. Esiste una "questione religiosa" in Italia, poiché, prevedendo l'obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche, lo Stato accorda alla religione cattolica una posizione privilegiata che si tradurrebbe in un'ingerenza statale nel diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione della ricorrente e dei suoi figli e nel diritto della ricorrente a educare i suoi figli conformemente alle sue convinzioni morali e religiose, come anche in una forma di discriminazione nei confronti dei non cattolici.

31. Ad avviso della ricorrente, il crocifisso ha in realtà, soprattutto e prima di tutto, una connotazione religiosa. Il fatto che la croce abbia altre "chiavi di lettura" non implica la perdita della sua principale connotazione, che resta religiosa.

Privilegiare una religione attraverso l'esposizione di un simbolo dà la sensazione agli studenti delle scuole pubbliche – e in particolare ai figli della ricorrente – che lo Stato aderisca ad una determinata fede religiosa. Al contrario, in uno Stato di diritto, nessuno dovrebbe percepire lo Stato come più vicino ad una confessione religiosa piuttosto che ad un'altra, e soprattutto non le persone che sono più vulnerabili in ragione della loro giovane età.

32. Secondo la ricorrente, questa situazione ha tra le altre ripercussioni quella di un'indubbia pressione sui minori e dà la sensazione che lo Stato sia lontano da coloro che non si riconoscono in questa confessione. La nozione di laicità significa che lo Stato deve essere neutrale e dare prova di equidistanza rispetto alle religioni, perché non dovrebbe essere percepito come più vicino ad alcuni cittadini che ad altri.

Lo Stato dovrebbe garantire a tutti i cittadini la libertà di coscienza, incominciando con una istruzione pubblica capace di forgiare l'autonomia e la libertà di pensiero della persona, nel rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione.

33. Quanto al punto di stabilire se un insegnante sia libero di esporre altri simboli religiosi in un'aula scolastica, la risposta sarebbe negativa, vista la mancanza di norme che lo permettono.

b) Il Governo

34. Il Governo osserva innanzitutto che la questione sollevata con il presente ricorso fuoriesce dal quadro propriamente giuridico per sconfinare sul terreno della filosofia. Si tratta, effettivamente, di stabilire se la presenza di un simbolo che ha un'origine e un significato religiosi sia di per sé una circostanza tale da influire sulle libertà individuali in modo incompatibile con la Convenzione.

35. Se la croce è certamente un simbolo religioso, essa assume altri significati. Avrebbe anche un significato etico, comprensibile e apprezzabile indipendentemente dall'adesione alla tradizione religiosa o storica poiché evoca principi che possono essere condivisi al di fuori della fede cristiana (non-violenza, pari dignità di tutti gli esseri umani, giustizia e condivisione, primato dell'individuo sul gruppo e importanza della sua libertà di scelta, separazione del politico dal religioso, amore per il prossimo che giunge fino al perdono dei nemici). Certo, i valori che fondano oggi le società

democratiche hanno anche la loro origine immediata nel pensiero di autori non credenti, addirittura opposti al cristianesimo. Tuttavia, il pensiero di questi autori sarebbe intriso di filosofia cristiana, non foss'altro che in virtù della loro educazione e dell'ambiente culturale nel quale si sono formati e vivono. In conclusione, i valori democratici di oggi affonderebbero le loro radici in un passato più lontano, quello del messaggio evangelico. Il messaggio della croce sarebbe, dunque, un messaggio umanista, che può essere letto in modo indipendente dalla sua dimensione religiosa, costituito da un insieme di principi e di valori che formano la base delle nostre democrazie.

La croce, rinviando a questo messaggio, sarebbe perfettamente compatibile con la laicità ed accessibile ai non cristiani e ai non credenti, che potrebbero accettarla nella misura in cui evoca l'origine lontana di questi principi e di questi valori. In conclusione, dal momento che il simbolo della croce può essere percepito come privo di significato religioso, la sua esposizione in un luogo pubblico non costituirebbe di per sé una violazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione.

36. Secondo il Governo, questa conclusione sarebbe confermata dall'analisi della giurisprudenza della Corte, che esige un'ingerenza molto più attiva della semplice esposizione di un simbolo per accertare una violazione dei diritti e delle libertà. Così, è un'ingerenza attiva che ha comportato la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 nella causa *Folgerø (Folgerø e altri c. Norvegia, [GC], n° 15472/02, CEDH 2007-VIII)*.

Nella fattispecie, non è la libertà di aderire o meno ad una religione ad essere in gioco, perché in Italia questa libertà è pienamente garantita. Non si tratta neanche della libertà di praticare una religione o di non praticarne alcuna; il crocifisso è in effetti esposto nelle aule, ma in nessun modo viene richiesto agli insegnanti o agli studenti di rivolgergli il minimo segno di saluto, di riverenza o di semplice riconoscenza, e ancor meno di recitare preghiere in classe. Di fatto non è chiesto loro neanche di prestare una qualsiasi attenzione al crocifisso.

Infine, la libertà di educare i figli conformemente alle convinzioni dei genitori non è in causa: l'insegnamento in Italia è totalmente laico e pluralistico, i programmi scolastici non contengono alcuna allusione ad una religione particolare e l'istruzione religiosa è facoltativa.

37. Riferendosi alla sentenza *Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen, (7 dicembre 1976, serie A n. 23)*, in cui la Corte non ha constatato alcuna violazione, il Governo sostiene che, quale che sia la forza evocatrice, un'immagine non è paragonabile all'impatto di un comportamento attivo, quotidiano e protratto nel tempo come l'insegnamento. Inoltre, chiunque ha la possibilità di far educare i propri figli in una scuola privata o in casa con i precettori.

37. Le autorità nazionali godono di un ampio margine di apprezzamento per questioni così complesse e delicate, strettamente legate alla cultura e alla storia. L'esposizione di un simbolo religioso in luoghi pubblici non eccederebbe questo margine di apprezzamento lasciato agli Stati.

38. Questo sarebbe tanto più vero in quanto in Europa esiste una varietà di atteggiamenti in materia. A titolo esemplificativo, in Grecia tutte le cerimonie civili e militari prevedono la presenza e la partecipazione attiva di un ministro del culto ortodosso; inoltre, il Venerdì santo, sarebbe proclamato il lutto nazionale e tutti gli uffici e i negozi sarebbero chiusi, come avviene in Alsazia.

40. Secondo il Governo, l'esposizione della croce non mette in discussione la laicità

dello Stato, principio che è iscritto nella Costituzione e negli accordi con la Santa Sede. Non sarebbe neppure il segno di una preferenza per una religione, in quanto essa richiamerebbe solo una tradizione culturale e dei valori umanisti condivisi da altre persone diverse dai cristiani. In conclusione, l'esposizione della croce non disconoscerebbe il dovere di imparzialità e di neutralità dello Stato.

39. Del resto, non esiste un consenso europeo sul modo d'interpretare concretamente la nozione di laicità, cosicché gli Stati avrebbero un più ampio margine di apprezzamento in questa materia. Più precisamente, se esiste un consenso europeo sul principio della laicità dello Stato, non esisterebbe invece sulle sue implicazioni concrete e sulla sua attuazione. Il Governo chiede alla Corte di dare prova di prudenza e moderazione e di astenersi quindi dal dare un contenuto preciso che giunga a proibire la semplice esposizione di simboli. In caso contrario darebbe un contenuto materiale predeterminato al principio di laicità, ciò che andrebbe contro la legittima diversità degli approcci nazionali e condurrebbe a conseguenze imprevedibili.

40. Il Governo non ritiene che sia necessario, opportuno o auspicabile mantenere il crocifisso nelle aule scolastiche, ma la scelta di mantenerlo o meno spetterebbe alla politica e risponderebbe, quindi, a criteri di opportunità, e non di legalità. Nell'evoluzione storica del diritto interno nazionale tracciato dalla ricorrente, che il Governo non contesta, occorrerebbe comprendere che la Repubblica italiana, sebbene laica, ha deciso liberamente di mantenere il crocifisso nelle aule scolastiche per varie ragioni, fra cui la necessità di trovare un compromesso con i partiti di ispirazione cristiana che rappresentano una parte essenziale della popolazione e con il sentimento religioso di quest'ultima.

41. Quanto al problema se un insegnante sia libero di esporre altri simboli religiosi in un'aula scolastica, nessuna disposizione lo proibirebbe.

42. In conclusione, il Governo chiede alla Corte di rigettare il ricorso.

c) Il terzo interveniente

43. Il Greek Helsinki Monitor (Ie GHM) contesta le tesi del Governo convenuto.

La croce, e ancor di più il crocifisso, non possono che essere percepiti come simboli religiosi. Il GHM contesta anche l'affermazione secondo cui occorre vedere nella croce un simbolo diverso da quello religioso e che la croce è portatrice di valori umanisti; esso ritiene, anzi, che tale posizione sia offensiva per la Chiesa. Inoltre, il Governo italiano non avrebbe indicato un solo non cristiano che sarebbe d'accordo con questa teoria. Infine, altre religioni non vedrebbero nella croce che un simbolo religioso.

44. Se si segue l'argomentazione del Governo secondo cui l'esposizione del crocifisso non richiede né saluto, né attenzione, sarebbe da chiedersi perché il crocifisso è esposto. L'esposizione di tale simbolo potrebbe essere percepita come la venerazione istituzionale di quest'ultimo.

A questo proposito, il GHM osserva che, secondo i principi guida di Toledo sull'insegnamento relativo alle religioni e ai credo nelle scuole pubbliche (Consiglio di esperti sulla libertà di religione e dei credo dell'organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa – "OSCE"), la presenza di un tale simbolo in una scuola pubblica può costituire una forma d'insegnamento implicito di una religione, ad esempio dando l'impressione che questa religione particolare sia favorita rispetto alle altre. Se la Corte, nella causa *Folgerø*, ha affermato che la partecipazione ad attività

religiose può avere un'influenza sui bambini, allora, secondo il GHM, anche l'esposizione di simboli religiosi può averne una. Occorre anche pensare a situazioni in cui i bambini o i loro genitori potrebbero aver paura di ritorsioni qualora decidessero di protestare.

3. Valutazione della Corte

d) Principi generali

45. Per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 2 del Protocollo n°1, nell'esercizio delle funzioni che lo Stato assume nel settore dell'educazione e dell'insegnamento, la Corte ha individuato nella sua giurisprudenza i principi di seguito enunciati, che sono rilevanti nel caso di specie (vedere, in particolare *Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca*, sentenza del 7 dicembre 1976, serie A n° 23, pp. 24-28, §§ 50-54, *Campbell e Cosans c. Regno Unito*, sentenza del 25 febbraio 1982, serie A n° 48, pp. 16-18, §§ 36-37, *Valsamis c. Grecia*, sentenza del 18 dicembre 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-VI, pp. 2323-2324, §§ 25-28, e *Folgerø e altri c. Norvegia* [GC], 15472/02, CEDH 2007-VIII, § 84).

(a) Bisogna leggere le due frasi dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 alla luce non soltanto l'una dell'altra, ma anche, in particolare, degli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione.

(b) E' sul diritto fondamentale all'istruzione che si innesta il diritto dei genitori al rispetto delle loro convinzioni religiose e filosofiche e la prima frase non distingue, non più della seconda, tra l'insegnamento pubblico e quello privato. La seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 mira a salvaguardare la possibilità di un pluralismo educativo, essenziale alla conservazione della "società democratica" come la concepisce la Convenzione. A causa del potere dello Stato moderno, è soprattutto con l'insegnamento pubblico che deve realizzarsi quest'obiettivo.

(c) Il rispetto per le convinzioni dei genitori deve essere possibile nel quadro di un'educazione capace di garantire un ambiente scolastico aperto e che favorisca l'inclusione piuttosto che l'esclusione, a prescindere dall'origine sociale degli studenti, dalle loro credenze religiose o dalla origine etnica. La scuola non dovrebbe essere il teatro di attività missionarie o di predicazione; essa dovrebbe essere un luogo di incontro di diverse religioni e convinzioni filosofiche, dove gli studenti possono acquisire conoscenze sui loro pensieri e le loro rispettive tradizioni.

(d) La seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 implica che lo Stato, adempiendo alle funzioni da lui assunte in materia di educazione e di insegnamento, controlli che le informazioni o le conoscenze presenti nei programmi siano diffuse in modo oggettivo, critico e pluralistico. Gli è precluso di perseguire un obiettivo di indottrinamento, che possa essere considerato non rispettoso delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori. È lì che si trova il limite da non superare.

(e) Il rispetto per le convinzioni religiose dei genitori e le credenze dei bambini implica il diritto di credere in una religione o di non credere in nessuna religione. La libertà di credere e la libertà non di credere (la libertà negativa) sono entrambe protette dall'articolo 9 della Convenzione (vedi, sotto il profilo dell'articolo 11, *Young, James e Webster c. Regno Unito*, 13 agosto 1981, §§ 52-57, serie A n° 44).

Il dovere di neutralità e di imparzialità dello Stato è incompatibile con qualsiasi

potere di apprezzamento da parte sua della legittimità delle convinzioni religiose o delle modalità di espressione di queste ultime. Nel contesto dell'insegnamento, la neutralità dovrebbe garantire il pluralismo (*Folgerø*, citata *supra*, § 84).

b) Applicazione di questi principi

46. Secondo la Corte, queste considerazioni conducono all'obbligo per lo Stato di astenersi dall'imporre, anche indirettamente, credenze nei luoghi in cui le persone sono dipendenti da lui o anche nei luoghi in cui sono particolarmente vulnerabili. La scolarizzazione dei bambini rappresenta un settore particolarmente sensibile poiché, in questo caso, il potere obbligante dello Stato è imposto a degli animi che ancora non hanno (a seconda del livello di maturità del bambino) la capacità critica che permette di prendere distanza rispetto al messaggio derivante da una scelta preferenziale espressa dallo Stato in materia religiosa.

47. Applicando i principi di cui sopra alla presente causa, la Corte deve valutare se lo Stato convenuto, imponendo l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, abbia controllato, nell'esercizio delle sue funzioni di educazione e di insegnamento, che le conoscenze fossero diffuse in modo oggettivo, critico e pluralistico e abbia rispettato le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori, conformemente all'articolo 2 del protocollo n. 1.

50. Per esaminare tale questione, la Corte prenderà in considerazione, in particolare, la natura del simbolo religioso e il suo impatto sugli allievi di giovane età, in particolare sui figli della ricorrente. In effetti, nei paesi in cui la stragrande maggioranza della popolazione aderisce ad una precisa religione, la manifestazione dei riti e dei simboli di questa religione, senza restrizione di luogo e di forma, può costituire una pressione sugli studenti che non praticano tale religione o su quelli che aderiscono ad un'altra religione (*Karaduman c. Turchia*, decisione della Commissione del 3 maggio 1993).

51. Il Governo (precedenti paragrafi 34-44) giustifica l'obbligo (o il fatto) di esporre il crocifisso facendo riferimento al messaggio morale positivo della fede cristiana, che trascende i valori costituzionali laici, al ruolo della religione nella storia italiana nonché al radicamento di questa nella tradizione del paese. Esso attribuisce al crocifisso un significato neutrale e laico in riferimento alla storia e alla tradizione italiane, strettamente legate al cristianesimo. Il Governo sostiene che il crocifisso è un simbolo religioso, ma può anche rappresentare altri valori (vedi tribunale amministrativo di Venezia, n° 1110 del 17 marzo 2005, § 16, precedente paragrafo 13).

Secondo la Corte, il simbolo del crocifisso ha una pluralità di significati, tra i quali è predominante il significato religioso.

48. La Corte considera che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche va al di là dell'uso di simboli in specifici contesti storici. Essa ha d'altronde ritenuto che il carattere tradizionale, nel senso sociale e storico, di un testo utilizzato dai parlamentari per prestare giuramento non privava il giuramento della sua natura religiosa (*Buscarini ed altri c. San Marino* [GC], n. 24645/94, CEDH 1999-I).

49. La ricorrente sostiene che il simbolo si scontra con le sue convinzioni e viola il diritto dei suoi figli di non professare la religione cattolica. Le sue convinzioni raggiungono un livello di serietà e di coerenza sufficiente perché la presenza obbligatoria del crocifisso possa ragionevolmente essere compresa da lei come in

conflitto con queste ultime. L'interessata vede nell'esposizione del crocifisso il segno che lo Stato si schiera dalla parte della religione cattolica. Questo è il significato dato ufficialmente dalla Chiesa cattolica, che attribuisce al crocifisso un messaggio fondamentale. La preoccupazione della ricorrente non è quindi arbitraria.

50. Le convinzioni della signora Lautsi riguardano anche l'impatto dell'esposizione del crocifisso sui suoi figli (precedente paragrafo 32), aventi all'epoca undici e tredici anni. La Corte riconosce che, per come viene esposto, è impossibile non notare il crocifisso nelle aule scolastiche. Nel contesto dell'educazione pubblica, esso viene necessariamente percepito come parte integrante dell'ambiente scolastico e può quindi essere considerato come "un segno esterno forte" (*Dahlab c. Svizzera* (dec.), n° 42393/98, CEDH 2001-V).

51. La presenza del crocifisso può agevolmente essere interpretata da studenti di qualsiasi età come un segno religioso ed essi si sentiranno educati in un ambiente scolastico contrassegnato da una certa religione. Ciò che può essere incoraggiante per alcuni studenti religiosi, può essere emotivamente fonte di turbamento per studenti di altre religioni o per coloro che non professano alcuna religione. Questo rischio è particolarmente presente tra gli studenti che appartengono a minoranze religiose. La libertà negativa non è limitata alla mancanza di servizi religiosi o di insegnamenti religiosi. Essa si estende alle pratiche e ai simboli che esprimono, in particolare o in generale, una credenza, una religione o l'ateismo. Questo diritto negativo merita una particolare protezione se è lo Stato che esprime una credenza e se la persona è messa in una situazione di cui non può liberarsi se non con degli sforzi e un sacrificio sproporzionati.

52. L'esposizione di uno o più simboli religiosi non può giustificarsi né con la richiesta di altri genitori che desiderano una educazione religiosa conforme alle loro convinzioni, né, come il Governo sostiene, con la necessità di un compromesso necessario con i partiti politici di ispirazione cristiana. Il rispetto delle convinzioni dei genitori in materia di educazione deve tenere conto del rispetto delle convinzioni degli altri genitori. Lo Stato è tenuto alla neutralità confessionale nel contesto dell'educazione pubblica dove la presenza ai corsi è richiesta senza tener conto della religione e deve cercare di inculcare agli studenti un pensiero critico.

La Corte non vede come l'esposizione, nelle aule delle scuole pubbliche, di un simbolo che è ragionevole associare al cattolicesimo (la religione maggioritaria in Italia) possa servire al pluralismo educativo che è essenziale per la conservazione di una "società democratica" così come concepita dalla Convenzione, pluralismo che è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale nel diritto interno (vedi paragrafo 24).

53. La Corte ritiene che l'esposizione obbligatoria di un simbolo di una data confessione nell'esercizio della funzione pubblica relativamente a situazioni specifiche sottoposte al controllo governativo, in particolare nelle aule scolastiche, violi il diritto dei genitori di educare i loro figli secondo le loro convinzioni e il diritto dei bambini scolarizzati di credere o di non credere. La Corte considera che questa misura comporta la violazione di questi diritti poiché le restrizioni sono incompatibili con il dovere che spetta allo Stato di rispettare la neutralità nell'esercizio della funzione pubblica, in particolare nel settore dell'istruzione.

54. Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 congiuntamente all'articolo 9 della Convenzione.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE

55. La ricorrente sostiene che l'ingerenza da lei lamentata sotto il profilo dell'articolo 9 della Convenzione e dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 violi anche il principio di non discriminazione sancito dall'articolo 14 della Convenzione.

6056. Il Governo contesta questa tesi.

57. La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa rileva d'altronde che esso non è affetto da nessun altro motivo di irricevibilità. E' quindi possibile dichiararlo ricevibile.

58. Tuttavia, tenuto conto delle circostanze della presente causa e del ragionamento che l'ha condotta a constatare una violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 combinato con l'articolo 9 della Convenzione, la Corte ritiene non necessario esaminare la questione anche sotto il profilo dell'articolo 14, preso isolatamente o combinato con le disposizioni di cui sopra.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

59. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno della Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »

A. Danno

60. La ricorrente domanda il versamento di una somma di almeno 10.000 euro per pregiudizio morale.

61. Il Governo ritiene che una constatazione di violazione sarebbe sufficiente. In via sussidiaria, ritiene che la somma richiesta sia eccessiva e non sostenuta e ne domanda il rigetto o la riduzione secondo equità.

62. Poiché il Governo non ha dichiarato di essere pronto a rivedere le norme che regolano la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, la Corte ritiene che, a differenza di quanto deciso nella causa *Folgero e altri* (sentenza succitata, § 109), nel caso di specie la constatazione di violazione non può essere sufficiente. Di conseguenza, decidendo secondo equità, accorda 5.000 euro a titolo di pregiudizio morale.

B. Spese e costi

63. La ricorrente domanda 5.000 euro per le spese affrontate nella procedura a Strasburgo.

64. Il Governo osserva che la ricorrente non ha sostenuto la sua domanda e suggerisce il rigetto di essa.

65. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese soltanto nella misura in cui viene provata la loro effettività, necessità e ragionevolezza del loro ammontare. Nella fattispecie, la ricorrente non ha prodotto

nessun documento giustificativo a sostegno della sua domanda di rimborso. Di conseguenza la Corte decide di rigettare questa domanda.

C. Interessi moratori

7066. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d'interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA',

1. *Dichiara* il ricorso ricevibile;
2. *Ritiene* che vi è stata violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 esaminato congiuntamente all'articolo 9 della Convenzione ed all'articolo 2 del Protocollo n° 1.
3. *Ritiene* che non sia necessario esaminare il motivo di ricorso basato sull'articolo 14 preso isolatamente o combinato con l'articolo 9 della Convenzione e l'articolo 2 del protocollo n° 1 ;
4. *Ritiene*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 5.000 EURO (cinquemila euro), per danno morale, oltre ad ogni importo che possa essere dovuto a titolo d'imposta;
 - b) che a partire dalla scadenza del suddetto termine e fino al versamento, questa somma dovrà essere maggiorata di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
5. *Rigetta* per il resto la domanda di equa soddisfazione.

Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 3 novembre 2009, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Sally Dollé
Cancelliere

Françoise Tulkens
Presidente